

guarda invece le spese di funzionamento ci può essere qualche perplessità. Infatti i compensi degli organi collegiali, tra il 1994-1995 ed il 1995-1996, salgono dal 31,3 al 37,4 per cento del totale delle spese di gestione. Questo è un argomento, caro Agostini, che può essere introdotto nei decreti delegati e, se Ciampi è uomo d'onore, può benissimo inserire nel decreto limiti all'utilizzazione di questa redditività per finanziare spese di funzionamento *ad libitum*.

Anche noi nutriamo perplessità su questi aspetti, tuttavia, ci si deve rendere conto che le fondazioni bancarie hanno avuto una funzione importante. Non è vero, collega Agostini, che le fondazioni bancarie vivono con il patrimonio della collettività.

Le fondazioni bancarie, come sappiamo dalla storia, si dividono in diverse categorie. Vi sono fondazioni nate da enti di diritto pubblico e queste, sono d'accordo con te, collega Agostini, sono uno schifo. Basti pensare a come la fondazione Banco di Napoli ha gestito lo stesso Banco di Napoli, esercitando su di esso un controllo assoluto per un certo periodo di tempo. Vi sono fondazioni, non soltanto del nord, ma derivanti soprattutto dalla tradizione dello Stato pontificio, che hanno avuto una funzione importante e non usano capitale della collettività. Sono costituite da persone che nel corso dei secoli hanno investito i propri soldi, anche attraverso il meccanismo dei Monti di pietà. Molte delle casse di risparmio nascono, infatti, dai Monti di pietà sorti contro l'usura, un tempo giustamente condannata perché le risorse per i poveri erano molto più esigue rispetto a quelle attuali. Vi sono poi le fondazioni che nascono dalle autonomie locali, tra le quali si è inserita la Cariplo. Ma essa è nata con funzioni specifiche nel secolo scorso, quando gli enti locali non erano certo governati dai politici.

Oggi la legge ci offre due garanzie. Annuncio fin d'ora che il mio gruppo probabilmente si asterrà dal votare questa legge o vorrà, quanto meno, conoscere prima il contenuto degli ordini del giorno

che la maggioranza del collega Agostini minaccia o promette di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per analizzare se essi stravolgano o meno la logica su cui la legge si è costruita nel passaggio dalla Camera al Senato.

Le fondazioni bancarie nate dalle autonomie locali non saranno affatto espressione dei partiti perché, come dicevo, nella legge abbiamo due garanzie. La prima è che le fondazioni, nell'arco dei quattro anni in cui devono dismettere le loro partecipazioni bancarie, diventano soggetti di diritto privato; tanto è vero che si fa riferimento all'articolo 2359 del codice civile proprio perché si tratta di soggetti di diritto privato. La seconda l'avete voluta voi, colleghi della maggioranza, e mi dispiace che l'onorevole Taradash non l'abbia ricordato. Essa è contenuta alla lettera *i*) dell'articolo 1, laddove si dice che le fondazioni sono sottoposte ad una autorità di vigilanza che noi sappiamo essere stata inizialmente pensata per tutte le ONLUS, anche se poi questa volontà si è perduta per strada. Chi vigila dunque sulle fondazioni? Il ministro del tesoro, il vero responsabile della falsa privatizzazione di Telecom. Non ci si può infatti venire a dire che la privatizzazione della Telecom sia fallita perché è intervenuta la Cariplo. La privatizzazione è fallita perché è stata gestita, nei modi che tutti conosciamo, dal Ministero del tesoro, regalando ad un potere forte, ai soliti noti, il controllo della società. È stato probabilmente il Ministero del tesoro che, a fronte di un mercato dei capitali italiano asfittico, di un capitalismo senza capitali, è dovuto andare in giro a cercare qualcuno che sottoscrivesse una quota-parte del capitale della Telecom.

Del resto, la stessa cosa è avvenuta in altre analoghe situazioni; basti pensare all'investimento, che possiamo definire « garibaldino », dell'Istituto italiano dei cambi in un fondo « spazzatura » entrato in crisi qualche mese fa. Nell'interesse di difesa della lira, in quel periodo sottoposta a forti pressioni, si trattava di richieste per reperire capitali che la sostenessero;

mentre, nel caso della Telecom, in assenza di un mercato serio di capitali, si voleva favorire il processo di privatizzazione.

Esistono due strumenti di controllo, uno dei quali è l'autorità di vigilanza. Noi ci siamo sempre dichiarati contrari a questo tipo di controllo, prima di tutto perché le *authority* sono ormai troppo numerose, come è dimostrato ampiamente dai recenti interventi. Le *authority* sono troppe e soprattutto parlano prima ancora di verificare i fatti. Non appartengo alla parte politica vicina al Presidente della Camera, ma considero come lui l'intervento dell'antitrust un'interferenza nei poteri del Parlamento, soprattutto nella serenità con cui dobbiamo discutere. Prima di affermare che gli emendamenti approvati dai senatori vanificano la portata della riforma e rischiano di alterare gli equilibri concorrenziali del sistema economico italiano, occorre verificare in via preventiva come funzionerà in concreto la legge. Quando, nel 1900, la Standard Oil è stata divisa nelle due società Esso e Mobil, lo Sherman Act del 1890 ebbe per la prima volta una eclatante attuazione: ma ciò è avvenuto solo quando è stato dimostrato che vi era effettivamente una distorsione del mercato. Non bisogna fare il processo alle intenzioni, a parte il fatto che l'attuale presidente dell'antitrust ha anche lui una certa ascendenza di carattere politico, nel senso che non è nato nel « grembo di Giove », ma è stato nominato, oltre che per una competenza professionale, anche per una sua caratura politica. L'interferenza, a mio parere, è determinata proprio dall'aver fatto il processo alle intenzioni, ignorando che il Ministero del tesoro si riserva il potere di operare una larga vigilanza. Il Senato ha poi peggiorato la situazione, quando ha previsto che l'autorità vigilerà sulla redditività delle fondazioni nell'arco non più di un triennio ma di un solo anno, nel caso in cui tale redditività non sia adeguata e i fini statuari delle singole fondazioni vengano violati; ma il potere di vigilanza può sempre porre in liquidazione le fondazioni e sciogliere i consigli di amministrazione che si trovino in quelle condizioni.

È uno strumento di controllo — quello del Tesoro — che, a mio parere, funzionerà male; bisogna vedere come funzionerà e comunque è confortante il fatto che vi sia la possibilità di controllare enti di diritto privato *ex* articolo 2359 del codice civile.

Il provvedimento in esame ha avuto un iter parlamentare molto lungo: è iniziato nel 1997 e oggi, dopo un anno e mezzo, sta per giungere a conclusione. Tra l'altro, nel frattempo molte fondazioni — come ha ricordato il collega Cambursano — hanno fatto il loro dovere, hanno liquidato partecipazioni consistenti e sono stati realizzati grandi gruppi bancari (come l'Unicredito italiano e l'Ambroveneto, cui partecipa la fondazione Cariplo). Non è vero, dunque, che in pendenza della legge, non si è fatto nulla. Adesso, però, come ha osservato il ministro Ciampi (pur essendo in feroce opposizione con lui, debbo però riconoscergli che questa è una considerazione giusta), non possiamo tenere queste situazioni « a bagnomaria » per lungo tempo, ma dobbiamo dare ad esse un'indicazione precisa.

Un altro problema sollevato in ordine alle modifiche introdotte dal Senato è quello del riferimento alla promozione dello sviluppo economico. Qui ritorno all'idea degli investitori istituzionali. Chiaramente, se il 2 per cento della Pirelli, comprato dalla Cariplo, non ha redditività, mi aspetto che l'organo di vigilanza Ministero del tesoro dia una botta in testa ai vertici della Cariplo e li costringa a vendere quel 2 per cento, magari a registrare delle minusvalenze tali da poter mettere addirittura in discussione la permanenza in carica del vertice della fondazione Cariplo. È evidente che — come ha osservato il collega Carlo Pace in Commissione finanze — non possiamo confondere lo sviluppo economico con la promozione dello sviluppo economico: si tratta di due cose completamente diverse. Promozione significa rendersi conto di una realtà locale che ha esigenze di vario tipo, di carattere sia produttivo sia infrastrutturale, sia anche di difesa dei beni culturali. Nulla vieta, infatti, che si possa applicare il principio della promozione

dello sviluppo economico anche a quei settori specificamente di competenza degli enti non commerciali, a cui appartengono le fondazioni bancarie. Nulla vieta nemmeno che dal restauro di un grande bene culturale possa derivare anche uno sviluppo economico, se non altro perché si fanno lavorare imprese di restauro e specialisti e si mette in moto un flusso turistico che va a vantaggio del territorio.

Esistono varie situazioni e quindi non credo che parlare di promozione dello sviluppo economico sia dare l'indicazione che da questo momento in poi le fondazioni devono comprarsi le Ferrovie e le Poste. Peraltro, credo che per legittima difesa i vertici della Cariplo e delle altre fondazioni si guarderanno bene dal comprare le azioni delle Ferrovie e delle Poste, perché evidentemente, in quel caso, la redditività andrebbe, per così dire, a pallino e vi sarebbero delle perdite gigantesche.

In secondo luogo, non credo che questo possa mettere in discussione il principio della destinazione di una determinata redditività anche al sostegno ed alla promozione dello sviluppo economico.

Ho parlato delle spese di funzionamento. Mi auguro che nei decreti delegati vengano posti dei vincoli alla tendenza ad arricchire gli emolumenti dei consiglieri di amministrazione.

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede, poi, che gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma 1 possono, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto, convertire, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, le azioni ordinarie e possono anche emettere (sempre previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata) titoli di debito convertibili. Si tratta quindi di mettere in moto anche un meccanismo di sostegno dello sviluppo. Se infatti la banca, del cui controllo la fondazione via via si spoglia, ha la funzione di sostenere lo sviluppo di un determinato territorio, di una determinata zona o addirittura dell'intero paese, non si vede per quale ragione non si debbano, ad

esempio, emettere obbligazioni successivamente convertibili in *warrant* o in azioni, che possano in un certo senso consentire alla fondazione stessa di erogare fondi alla banca e a quest'ultima di finanziare, sia pure attraverso questo meccanismo di indebitamento di prima istanza e con trasformazione in capitale di rischio in seconda istanza, il suo irrobustimento. Dio solo sa quanto il sistema bancario abbia bisogno di di irrobustimenti consistenti.

D'altra parte, anche i tempi che sono stati dati per la realizzazione del processo di smobilizzo, sono giustificati dalla bassa redditività delle banche nel nostro paese, in generale, e, in particolare, delle banche che fanno capo alle fondazioni bancarie. Se inseriamo nella legge il vincolo della difesa del patrimonio — da qualche parte si dice che deve essere tutelato il valore del loro patrimonio, quindi, non possono svendere — è chiaro che bisogna anche rendersi conto che non si possono immettere sul mercato tutte le azioni insieme (ciò è quanto vorrebbe il senatore Franco Debenedetti, forse per favorire, insieme ad altri, qualche operazione particolare) perché si diminuirebbe il valore delle azioni, con una conseguente perdita del valore del capitale delle fondazioni stesse.

Crede che siamo di fronte ad una legge che è stata migliorata, nel suo lungo percorso, dal passaggio fra la Camera ed il Senato. Essa è stata migliorata soprattutto per lo stimolo e la spinta delle opposizioni, ma permangono alcuni punti interrogativi. Alcuni li ho citati. Ma il rischio maggiore è che l'organo di vigilanza, incardinato sul Tesoro, ponga in essere i rischi di partitizzazione e di ripubblicizzazione che noi vorremmo evitare, pur avendo introdotto il principio di dare alle fondazioni ex bancarie la natura di soggetti di diritto privato.

Sono contrario, ad esempio, all'applicazione dell'articolo 23 del testo unico delle leggi bancarie: se sono soggetti di diritto privato, si può applicare benissimo l'articolo 2359 del codice civile. Si potrà eventualmente definire meglio il problema

nell'ambito del decreto legislativo delegato, senza però vulnerare i principi della legge delega.

D'altra parte, l'operazione da fare è urgente. Come alleanza nazionale, ci riserveremo di valutare, alla fine, se astenerci, votare contro o a favore: non diamo per scontato nulla, perché proprio nel momento in cui il collega Agostini dice che nell'ordine del giorno dovranno essere sterilizzate le modifiche del Senato — siccome non mi fido —, voglio prima leggere questo ordine del giorno; semmai, come alleanza nazionale o come Polo, ne presenteremo degli altri per contrastare tale tendenza. Non possiamo però criminalizzare, diciamo così, una struttura che è stata al servizio del paese e che ha creato ricchezza in Lombardia od ovunque queste fondazioni, queste casse di risparmio, sono state gestite in modo rigoroso. Hanno creato ricchezza in un paese che, come ho detto, pur avendo un alto tasso di risparmio, ma avendo in passato destinato una quota consistente di esso ai titoli di Stato — non a caso abbiamo accumulato 2 milioni e 400 mila miliardi di debito pubblico —, non ha avuto gli strumenti per canalizzare quest'alta percentuale di risparmio verso il mercato dei capitali e le attività produttive. Abbiamo quindi consolidato una realtà in cui i grandi gruppi fanno il bello e il cattivo tempo, in cui Mediobanca può decidere senza alcun limite se scegliere Commerz Bank o Deutsche Bank come partner della Comit, in relazione soprattutto all'esigenza di consolidare il proprio potere. Sono anche possibili altre operazioni, come per esempio quella che viene ventilata a proposito della Telecom, ossia che la Impregilo, società controllata per il 23 per cento dalla FIAT, compri la Sirti, società del gruppo Telecom e fornitrice della stessa: si creerebbe un conflitto di interessi ed io spero il ministro del tesoro, che forse potrà leggere i resoconti parlamentari, stia molto attento ad evitare ciò, perché sarebbe veramente, questa sì, un'altra operazione scandalosa di consolidamento dei pochi e « soliti noti », che

oggi controllano ancora larga parte del sistema finanziario e capitalistico del nostro paese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Conte. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO CONTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, comprenderete il mio imbarazzo dopo aver sentito parlare tanti spiriti liberali: da me, che provengo da quell'area, oggi forse ci si aspetterebbe un intervento più liberale. Abbiamo ascoltato il liberalissimo Agostini, abbiamo ascoltato Marco Taradash ed io dovrei intervenire per chiarire la posizione di forza Italia.

Premetto che i colleghi che mi hanno autorevolmente preceduto hanno svolto interventi tutti incentrati sul contenuto di questo disegno di legge, ma probabilmente non hanno spiegato a sufficienza ai colleghi presenti che tale provvedimento è stato proposto e promosso perché, in realtà, in precedenza si era intervenuti diversamente in ambito bancario: c'è stata la legge Amato, c'è stata la direttiva Dini e questa è una fase ulteriore di un intervento più globale di sistemazione del settore bancario nel nostro paese.

Qualcuno dei colleghi ha detto che ora stiamo ragionando su chi gestirà queste fondazioni, su poteri occulti, sul fatto che l'attribuzione — o il mantenimento — della possibilità per le fondazioni bancarie di partecipare alle imprese private sia da considerarsi più o meno valida. Ricordo di aver letto che lo stesso senatore Debenedetti ha detto, in sostanza: qui stiamo parlando di tutto, ma in realtà il tema è quello del modo in cui gestire i 70 mila miliardi che rappresentano il patrimonio delle fondazioni. Se è questo, il problema è minimale: lo dico perché sono convinto che questo disegno di legge non possa che rappresentare un altro passo nella direzione di verificare quale sarà il prossimo scenario del settore bancario nel nostro paese, ed è un passo che io ritengo necessario. Debbo peraltro sottolineare che, in relazione al testo emerso faticosamente dall'aula della Camera, il Go-

verno aveva assunto una posizione fermissima, che evidentemente con il passare dei mesi... Voglio ricordare, infatti, che questo testo non è stato licenziato con grande rapidità e sappiamo che nel nostro paese ciò che è valido all'inizio dell'anno potrebbe non esserlo più alla fine.

Ricordo la velocità con cui si tentò di far affrontare in Commissione questo problema, le molte osservazioni che furono mosse ed i pochi risultati che ottenne il Polo della libertà in relazione alle proprie richieste. C'era una ferma posizione del relatore, che è rimasta inalterata rispetto al momento in cui fu licenziato il testo dalla Camera, e c'era, da parte del Governo, la consapevolezza che forse qualche altro passo sarebbe stato necessario, ma che comunque bisognava accelerare l'approvazione di questo provvedimento, per passare poi al Senato. È noto che la Camera è la sede della politica, mentre il Senato è, per così dire, la sede dell'accordo, in cui prevalgono probabilmente logiche diverse ed anche sensibilità diverse.

Tali sensibilità sono emerse e hanno portato alla modifica del testo; dette modifiche sono state tanto vituperate, ma hanno trovato ascolto nel Governo che, se le ha accettate, evidentemente almeno le condivide.

In quest'aula le posizioni sono diversificate. Il relatore per l'articolo 2, Agostini, in omaggio ad un liberalismo che gli fa onore, sostiene che le fondazioni assolutamente non devono partecipare alla promozione dello sviluppo economico e che bisognerà stare molto attenti al significato da dare al riferimento all'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile. Ad affermare che bisogna prestare attenzione sono anche l'autorità antitrust e la Confindustria. È molto strano l'intervento di quest'ultima, che è forse uno dei tanti poteri forti ai quali faceva riferimento il collega Taradash precedentemente; essa, infatti, si preoccupa di una sorta di conflitto che potrebbe essere generato dalle fondazioni che, godendo di un regime tributario più favorevole, potrebbero intaccare, guarda caso, proprio i poteri

forti della Confindustria che, secondo un certo modo di pensare, rappresenta interessi non proprio legittimi.

Noi siamo obiettivamente soddisfatti delle modifiche apportate al testo approvato dalla Camera; avevamo peraltro presentato in Commissione ulteriori emendamenti per ottenere qualcosa di più. Li abbiamo ritirati nell'ottica di facilitare finalmente l'approvazione del disegno di legge in esame, nel testo licenziato dal Senato.

Devo però sottolineare che alcune osservazioni svolte dal collega Taradash sono senz'altro condivisibili, così come lo sono, nel connubio fra Taradash e Agostini, le perplessità sulle spese di funzionamento; credo che a tale questione sia molto sensibile anche il collega Armani. Certamente, quando leggiamo nella piccola tabella contenuta nell'apposito dossier che negli anni 1994 e 1995 sono diminuite le spese per il personale ma sono aumentati i compensi per gli organi collegiali e le spese generali, non possiamo non avere qualche preoccupazione; se le spese di funzionamento delle fondazioni, infatti, diventassero talmente alte da creare un forte squilibrio, dovremmo chiedere effettivamente al Governo di predisporre decreti legislativi che in qualche modo tengano conto di ciò, considerando poi che, come si legge nel terzo rapporto sulle fondazioni bancarie, l'entità dei costi di funzionamento per l'anno 1995 è pari al 10,45 per cento.

Qualche preoccupazione deriva anche dal fatto che le risorse destinate a favore della produzione e dello sviluppo delle comunità vengono individuate, nello stesso rapporto, in misura pari al 7,9 per cento. Le questioni che vengono poste oggi sono due: la prima è se sia legittimo o meno inserire il discorso della promozione per lo sviluppo; la seconda è se la percentuale indicata, il 7,9 per cento delle spese ordinarie delle fondazioni, sia congrua o meno. Anch'io avevo alcune perplessità, ma mi hanno convinto le dichiarazioni rese dal ministro Ciampi nel corso della sua audizione. Mi sembra di ricordare che il ministro abbia dichiarato che si tratta

di promozione per lo sviluppo, ovvero di una progettualità per opere che, in qualche modo, devono favorire le comunità locali; non ci troviamo di fronte ad interventi diretti in favore di aziende decotte, come viene prospettato, o di aziende che possono creare squilibri all'interno di un mercato che deve essere concorrenziale. Le dichiarazioni del ministro mi convincono, anche se, certo, il collega Agostini osserva che all'interno del testo questi aspetti non ci sono; credo, però, che lo stesso Governo possa tenerne conto nell'ambito di indicazioni di indirizzo.

Negli interventi precedenti, ho peraltro sentito qualche perplessità relativa ai poteri forti: ebbene, nel testo approvato dalla Camera, abbiamo criticato un certo tipo di centralismo, perché avremmo preferito che le fondazioni (che, come è a tutti noto, operano per l'85 per cento nel nord Italia, dove hanno la maggiore influenza) dessero un segnale maggiore di partecipazione nelle comunità locali, non solo attraverso gli interventi nel campo dell'assistenza, della promozione culturale e così via, ma anche aiutando le comunità locali a realizzare i progetti che determinano le condizioni dello sviluppo.

In questo senso, mi convince l'inserimento dell'ulteriore possibilità che viene conferita alle fondazioni. Non ho ben compreso, peraltro, se il percorso che è stato pensato viene considerato del tutto ipotetico: è vero, infatti, che sono state date alle fondazioni condizioni tributarie interessanti, ma possiamo sapere già da ora quale sarà il risultato della normativa? Mi domando: quando in Parlamento fu votata la legge Amato, si aveva coscienza di quale sarebbe stato il risultato? Ritengo, quindi, che il tempo potrà dare ragione a chi ha riflettuto, a chi ha modificato, a chi ha dato senso a queste norme. Se nel giro di quattro anni, così come viene prospettato, le fondazioni usciranno dal settore bancario (di più o di meno, lo vedremo) solo perché abbiamo dato loro facilitazioni di carattere tributario e la possibilità di essere considerate alla stregua di enti non commerciali, se vi

sarà, così come è avvenuto negli ultimi mesi, un processo di concentrazione all'interno del settore bancario, che deve affrontare una concorrenza internazionale sempre più forte, il progetto che attiene a questo provvedimento, probabilmente, sarà compiuto.

Le fondazioni erano nate come soggetto transitorio, in quanto evidentemente il Tesoro, nella distinzione fra titolarità e società private, non poteva avere in quel momento una funzione; furono quindi create le fondazioni, perché l'obiettivo era costituire le società private che dovevano assicurare il servizio bancario. Oggi si sostiene che le fondazioni devono essere puri e semplici enti assistenziali; qualcuno osserva che le fondazioni non rispondono a nessuno o che esse saranno sempre libere di determinare come e quando impiegare il denaro a loro disposizione. Queste fondazioni, però, sono anche il risultato di una politica di acquisizioni di capitali, che è stata portata avanti, a volte, anche nel corso di centinaia di anni; esse rispondono ad una comunità locale, cui risponderanno in futuro ancora di più. Saranno quindi, in qualche modo, i loro amministratori o comunque i rappresentanti di una comunità locale, che attraverso la fondazione ha accumulato risorse, ad avere voce in capitolo.

Se poi le fondazioni dovessero meglio utilizzare le proprie risorse con investimenti che in qualche modo avranno un loro ritorno, in quanto rappresenteranno investimenti da mettere a disposizione degli interventi umanitari, culturali, artistici e di assistenza, vogliamo che questo elemento vada a discapito del progetto sottostante alle norme in esame? Personalmente, credo di no; sono molto più incline a pensare che ci troviamo di fronte ad un progetto da verificare nel tempo. Probabilmente, fra tre o quattro anni, sapremo se abbiamo individuato un percorso possibile. Se avremo fatto questo — al di là delle ovvie, opportune e, a volte, anche condivisibili questioni sollevate oggi —, fra qualche anno, quando torneremo sull'argomento, potremo valutare se abbiamo dato una spinta alla riforma del

sistema bancario del nostro paese, se abbiamo incentivato l'intervento in senso assistenziale da parte di tali fondazioni, se abbiamo fatto o meno un buon lavoro. Il tempo ci darà ragione o torto e, se ci darà torto, metteremo mano alla modifica di quanto oggi abbiamo impostato.

Per le ragioni che ho esposto, credo che non possiamo non tener conto del lavoro proficuamente svolto e del quale siamo soddisfatti.

**PRESIDENTE.** Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

**(Repliche dei relatori e del Governo  
— A.C. 3194-B)**

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il relatore per l'articolo 2, onorevole Agostini.

**MAURO AGOSTINI, Relatore per l'articolo 2.** Signor Presidente, sarò rapidissimo. Siccome sono stati citati, a proposito e a sproposito, una categoria ed un pensiero politico, cioè il liberalismo, voglio dire che sto semplicemente tentando di difendere le ragioni di un testo, che era stato approvato dalla Camera e che aveva un suo equilibrio. Non mi faccio schiacciare, quindi — conosco bene questa polemica politica —, su posizioni di comodo o tendenti a creare « teste di turco » per poter meglio affermare le proprie posizioni. Dico semplicemente che, quando il testo venne approvato alla Camera — lo ricordo a tutti —, le reazioni positive non vennero soltanto dal terzo settore, ma anche dal mondo delle fondazioni bancarie, come tutti coloro che hanno seguito la materia ricordano benissimo. Le reazioni furono molto positive, perché il lavoro della Camera e l'atteggiamento del Governo portarono, appunto, ad un risultato che aveva, secondo me, la duplice caratteristica di consentire il processo di dismissione senza velleitarismi, in tempi sufficientemente congrui, senza cesure

giacobine e, al tempo stesso, di creare, anche in Italia, non l'istituto della fondazione bancaria, ma quello della fondazione *tout court*, così come esiste negli ordinamenti più sviluppati.

In questo senso, devo ricordare soltanto due cose. La prima voglio dirla all'onorevole Taradash — avevo fatto questa considerazione anche in Commissione — e riguarda il fatto che la discussione su fondazioni istituzionali e ruolo dei partiti (inteso, per la verità, nel senso di ruolo delle istituzioni, degli enti locali, poiché non ne vedo altri) riguarda una parte del mondo delle fondazioni, cioè le fondazioni-istituzioni, quelle dell'Italia settentrionale, che sono state liberamente costituite, come qui è stato ricordato, dagli enti locali, i quali esercitano, quindi, il loro potere di nomina.

Vi è, tuttavia, un'altra parte del mondo delle fondazioni, che, per la verità, sento citare meno, cioè quella delle fondazioni a base associativa, che sono nate storicamente nel vecchio stato pontificio, cioè, sostanzialmente, nell'Italia centrale. In tali fondazioni gli enti locali non hanno mai messo minimamente, non dico la bocca, ma nemmeno il becco. Soltanto la direttiva Dini, che è del novembre 1994 — mi riferisco, quindi, ad un quadro politico ovviamente diverso dall'attuale — introduceva una rappresentanza delle istituzioni locali nelle assemblee delle fondazioni-associazioni.

Badate che la sofferenza delle professioni cittadine, ad esempio, nei luoghi in cui operano le fondazioni-associazioni, è molto spesso profonda, perché non si sono mai capiti i criteri secondo i quali un determinato commercialista o avvocato entra nella fondazione, mentre tanti altri, dello stesso livello qualitativo e professionale, che aspirano ad entrarvi, non vi riescono.

**PRESIDENTE.** Non si è mai capito.

**MAURO AGOSTINI, Relatore per l'articolo 2.** Lo so benissimo.

**PIETRO ARMANI.** È la libertà delle cooptazioni!

MAURO AGOSTINI, *Relatore per l'articolo 2*. Ma siccome questa legge va a tipizzare le fondazioni, di carattere sia istituzionale sia associativo, una parte di questo sistema sarà messo in discussione. La situazione attuale finirà proprio per il nuovo meccanismo basato sui tre organi riconosciuti alle fondazioni, sulla disciplina di bilancio, sulle modalità di nomina e sui criteri di delega.

Per quanto mi riguarda non voglio assolutamente superare la legge di delega, anche perché — vivaddio — le regole e le procedure parlamentari sono assolutamente limpide e trasparenti. Ho solo dato un giudizio molto positivo sugli impegni assunti dal Governo e ho preannunciato che intendiamo presentare un ordine del giorno. Abbiamo anche preso atto degli impegni formulati dal ministro Ciampi in Commissione finanze. È tutto quello che ho detto e che sottoscrivo. Non mi si può però chiedere di rinunciare ad una valutazione più generale sul testo: una posizione che ho sempre espresso e che — ripeto — non fa riferimento ad una parte politica, ma alla maggioranza che nel suo insieme ha approvato questo testo.

Deve essere chiaro, poi, che non vi è alcuna forma di criminalizzazione delle fondazioni. Basta sottolineare l'ampissimo ruolo riconosciuto da questa legge (anche nella sua prima versione, approvata dalla Camera) alle fondazioni: i sei scopi di utilità sociale individuati da quel testo testimoniano una possibilità di iniziativa da parte delle fondazioni davvero strepitosa. Quindi bisognerebbe essere in cattiva fede per dire che vi è un atteggiamento di criminalizzazione nei confronti del ruolo delle fondazioni (infatti nessuno lo ha detto). Vi è invece la volontà di creare le fondazioni anche in Italia, esaltandone l'attività.

Non credo che in generale si tratti di affrontare la questione dei poteri forti o meno forti; l'ho già detto in tante altre circostanze. In realtà nell'ultimo dopoguerra in Italia si è realizzato un equilibrio fra il capitalismo piramidale (fatto di controlli a cascata) ed una grande presenza dello Stato nell'economia. Il mec-

canismo ha funzionato per molti decenni, ma da qualche anno — per ragioni sia di carattere internazionale sia interne — questi profili si stanno ridisegnando completamente. L'evoluzione riguarda per esempio il versante delle privatizzazioni: solo per citare un dato quantitativo, sono stati superati i 100 mila miliardi di proventi. Una dimensione notevole: dimostra che lo Stato si sta ritraendo da una presenza diretta nell'economia. Evidentemente ciò comporta anche che si vada verso forme di capitalismo maturo, in cui si affermi una piena contendibilità; basti considerare il testo unico approvato in materia lo scorso anno.

Il problema quindi non è più controllare le società. Le società vanno controllate, ma la questione è che a tal fine occorra mettere i quattrini. Ecco il punto che viene sollevato: solo questo. In pratica, se si presentano azionisti in grado di garantire una maggiore valorizzazione del capitale, devono esistere le condizioni per cui possano acquisire il controllo al posto della vecchia compagine. Tutto qui.

Credo non sia una ispirazione né liberale né conservativa: è semplicemente una posizione di buon senso, che guarda all'evoluzione dei mercati internazionali e che cerca di rendere l'ordinamento italiano più moderno, anche al servizio di quell'opera (tutta economica) di rientro dal debito pubblico e quindi di costruzione di una parte importante della modernità italiana.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per gli articoli 4 e 7, onorevole Cambursano.

RENATO CAMBURSANO, *Relatore per gli articoli 4 e 7*. Signor Presidente, credo che una risposta la meriti in particolare il collega Taradash che ha prefigurato, rispetto a questo disegno di legge, uno scenario di ritorno alla spartizione politico-partitica.

Vorrei tranquillizzare innanzitutto me stesso e poi il collega Taradash, invitandolo ad inquadrare il problema nel contesto dell'intero disegno di legge che stiamo discutendo.

Da una parte, infatti, abbiamo l'articolo 2, che prevede una diversificazione di organi nelle future fondazioni bancarie: organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo. Le competenze di nomina attribuite agli enti locali — e quindi, per utilizzare le argomentazioni dell'onorevole Taradash, alla politica locale — riguardano esclusivamente le fondazioni-istituzioni del nord (è vero che si tratta di quelle che hanno maggiori fondi) e si riferiscono agli organi di indirizzo, non a quelli di amministrazione.

Infatti, il medesimo articolo 2 fa riferimento ai criteri per l'individuazione dei componenti degli uni e degli altri organi: onorabilità — che dovrebbe essere, più che un criterio, un prerequisito —, professionalità, capacità dimostrata ed acquisita, nel tempo, nei rispettivi ruoli.

Vi è poi, naturalmente, l'organo di controllo; non dimentichiamo, su questo fronte, il ruolo dell'autorità di garanzia, che nel breve-medio periodo sarà gestito direttamente dal Ministero del tesoro e, successivamente, dall'organo che verrà individuato a seguito della modifica e della riforma del codice civile.

Vorrei, inoltre, rispondere alla osservazione dell'onorevole Taradash e di altri, sul rischio che le fondazioni bancarie partecipino alla costituzione di noccioli duri nelle privatizzazioni, avvenute o *in fieri*; al riguardo veniva citato il caso Telecom.

Allora, se coloro che scrivono sui giornali — e che ne detengono la proprietà — sono gli stessi che hanno partecipato a quella privatizzazione *sui generis* (parole sue, onorevole Taradash), non vedo perché dovrebbero preoccuparsi più di tanto di questo disegno di legge, visto che poi sulla stampa spariranno cannonate contro.

È vero che con una quota dello 0,6 per cento (300 miliardi circa) una fondazione bancaria — mi pare ci si riferisse, in particolare, alla compagnia San Paolo di Torino — ha portato a casa una partecipazione di Telecom, grazie alla quale fa parte del patto di sindacato con quei « poteri forti » che sono (personalmente,

mi augurerei che ve ne fossero di più, perché mi pare che manchino) nel nostro paese; ma, non dimentichiamo che si tratta di cifre assolutamente irrisorie.

Se è vero che in Italia esiste un capitalismo serio, non limitato a pochi, allora vengano fuori i capitalisti! Se davvero esistesse una classe imprenditoriale seria, la troveremo anche nel nostro paese! Evidentemente, non c'è ancora; non è vero che non ha il vestito adatto per partecipare, perché ha paura delle fondazioni bancarie!

In conclusione, è con questa serenità d'animo, che mi accingo a dare, per quanto di mia competenza, parere favorevole al disegno di legge al nostro esame.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

**ROBERTO PINZA, Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica.** Signor Presidente, su tutti i punti sui quali si è maggiormente incentrata la discussione si è già espresso, in Commissione finanze, il ministro Ciampi: mi sembra un elementare obbligo politico, quello di richiamarmi alle dichiarazioni che sono state fatte in quella sede e di confermarle con lo stesso grado di impegnatività con cui sono state rese.

Non voglio iscrivermi a questa simpatica gara sul pensiero liberale, che non immaginavo sarebbe emersa in questa sede. Ognuno ha le sue simpatie. Personalmente, se nella mia biblioteca dovessi riservare una sezione al pensiero liberale, vi inserirei le opere di Gobetti, Salvemini ed Einaudi, che resta una persona seria.

Egli, infatti, scriveva delle sue prediche che erano inutili, ma iniziava tutte le sue frasi con le seguenti parole: « È diritto di...; può...; è in facoltà di... ». Questa era la sostanza del pensiero liberale!

Oggi, lo dico senza riferirmi ai presenti che certamente non appartengono in alcun modo a queste categorie, esiste una categoria nuova, quella dei liberali precettivi: da una premessa liberale si presumono le conseguenze, e quindi si ob-

bliga e addirittura si arriva ad espropriare.

Quando questo disegno di legge iniziò il suo corso, circolava nel nostro paese un'ipotesi di lavoro che, in nome di principi di carattere liberale (essa non proveniva da alcun parlamentare, in questo senso tranquillizzò tutti), immaginava che la modernizzazione del sistema bancario e delle fondazioni avvenisse attraverso un periodo transitorio di avocazione integrale di tutto da parte del Ministero del tesoro.

Lo dico perché tante volte dietro le parole c'è dell'altro. Siamo in una sede politica in cui ognuno esprime i propri convincimenti ed anche ideali, come è giusto che sia, ma nello stesso tempo si rende conto della concretezza degli interessi posti in gioco; quindi occorrerebbe forse indagare su cosa c'è dietro le parole.

Ormai siamo alla fine di questa vicenda, che è durata due anni, in cui ciascuno di noi ha maturato pensieri e riflessioni. Ci avviciniamo al momento in cui ciascuno in certa misura ha il suo — diciamo così — nel senso che chi tutela idee, tutela idee e chi tutela interessi, tutela interessi! Sono due cose diverse.

C'è poi l'idea che questo sia un disegno di legge che restituisce alle forze politiche la possibilità di invadere il mondo delle fondazioni. Ma la critica storica non era quella di un eccesso di presenza del mondo della politica nelle fondazioni? Che bisogno c'era di fare un disegno di legge se la diagnosi comune allora era quella di un eccesso di presenza?

Il disegno di legge in esame muove da una considerazione contraria, che è forse il vero punto condiviso da tutti, cioè che le fondazioni vanno restituite alla società. Non a caso in ordine a questo punto la Camera (ciò è stato poi confermato dal Senato) ha scelto l'idea di fondazione (di *corporate governance* all'interno delle fondazioni) la più democratica e la più rappresentativa delle società.

Al posto di questo tipo di *corporate governance* si potevano usare altri sistemi? Sulla base di cosa si sarebbe potuto vietare di dire che gli organi erano il

frutto di una serie di designazioni? In tale ipotesi, evidentemente, la presenza della società sarebbe stata inevitabilmente molto più limitata, come sempre avviene. Si è invece scelta la forma di maggior democraticità prevedendo per tutte, nel modello minimale, che vi sia un'assemblea che — si è detto — deve essere rappresentativa dei territori e delle competenze, inoltre si è raccomandata la presenza del carattere di professionalità e si è ravvisata la necessità di sancire criteri di incompatibilità. Ma non è questo lo strumento per fare avanzare, diciamo così, le fondazioni nel loro mondo naturale, ossia di « affondare » all'interno della società?

Come è possibile lanciare un'accusa di pubblicizzazione nei confronti di un disegno di legge che inizia con l'inquadramento delle fondazioni nel diritto privato, sciogliendo l'antico dilemma della cosiddetta legge Amato tra pubblico e privato a favore del privato? Come è possibile dire che una volta inquadrato nel privato si immagina che vi sia un retro pensiero che dica pubblico? La realtà è quella che è! Il disegno di legge è quello che è. La *corporate governance*, del tipo più democratico possibile e più « affondato » nella società, è quella che è!

Si è accennato ad un'ipotesi di irresponsabilità; questa è la critica storica che viene rivolta nei confronti delle fondazioni su cui peraltro non mi soffermo minimamente. Ma c'è una chiave di lettura in questo disegno di legge sulla quale tanto si soffermò la Camera a suo tempo, discutendola anche perché a qualcuno sembrava eccessiva. Questa chiave è la determinazione della redditività minima. È questa, lo ripeto, la chiave attraverso la quale cessa la irresponsabilità! Se la situazione tollerata fosse quella di uno scialacquo generale o di una gestione insufficiente del patrimonio, che alla fine finisce per frustrare di fatto gli scopi statutari perché non si mantengono le disponibilità per rendere realistico il loro conseguimento, allora saremmo veramente in una situazione di irresponsabilità! Ma la caratteristica di questa legge che, su questo, si lega soltanto ad alcuni ordina-

menti giuridici del mondo, è, viceversa, il contrario. Infatti, nel momento in cui fissa un limite minimo di redditività evidentemente da una parte si stimola, ma dall'altra si verifica e si fa progredire il processo di utilizzazione del patrimonio. Altro che classe dirigente irresponsabile! Questo è il criterio attraverso il quale diventa responsabile!

All'inizio vi era qualcuno che affermava che si doveva eliminare tutto, anche un soggetto di verifica, poi identificato nel tesoro per una fase transitoria; che i criteri di gestione economica e i sani provvedimenti di gestione potevano essere eliminati, ma non è così! Questa non è una legge in cui si creano delle situazioni — diciamo così — abbandonate a se stesse ma ha un'identità molto precisa. Infatti, lascia spazi di autonomia ma impone a tutti di obbedire alla vecchia regola che i romani avevano chiarissima duemila anni fa, in virtù della quale la gestione dei patrimoni altrui è cosa diversa dalla gestione dei patrimoni propri.

Infatti, nella gestione dei patrimoni propri, ognuno può arrivare nella propria sconsideratezza fino alla loro distruzione, ma in quella dei patrimoni altrui ciò non è possibile, perché vi è l'obbligo della diligenza che è tanto più forte in ragione del fatto che bisogna rispondere alle generazioni che hanno accumulato patrimoni, che non vi sono più e che non possono più parlare e a generazioni di ragazzi che non sono ancora nati e che, quindi, non possono ancora parlare.

Questa è la costruzione e questo è il vero interesse del settore *non profit* il quale si è fatto sentire durante tutto l'iter di questa legge. Ha fatto benissimo!

La tutela più sostanziale sta nella redditività. Infatti, quando si decide come amministrare il « poco » o il « niente » l'interesse è scarso; assai diverso è il caso di quando si decide come gestire una sostanza perché si creano presupposti di redditività.

Un'ultima considerazione, perché per il resto rinvio a quanto ha già detto il ministro. Vi è il timore — avvertito durante l'iter del provvedimento — che die-

tro una frase si celi un pensiero, un rischio o qualcosa non ben valutato, cioè l'idea che dietro la promozione e lo sviluppo economico si immagini un intervento e una gestione diretta di impresa.

Tutti conoscono la formula originaria del Governo e il disegno di legge originario, come concepito dal Ministero del tesoro prima e poi dall'intero Governo. Vorrei fare solo una precisazione tecnica ad evitare che il dibattito si incanali, come è avvenuto in questi giorni, su binari inconsistenti. Questo non è possibile! Non è possibile pensare che lo sviluppo economico sia un grimaldello per l'esercizio di impresa. Ciascuno valuterà se fosse bene o no inserirlo nel provvedimento — su questo si è incentrato l'intervento del relatore e di tutti gli altri — ma l'importante è che nessuno ritenga, da qualunque punto di vista, di potervi ravvisare l'esercizio diretto di impresa di tipo economico, perché esso è escluso dal disegno di legge. Infatti l'articolo 2 lettera *d*) specifica che gli unici casi in cui la fondazione può esercitare un'impresa sono quelli delle imprese sociali.

Non c'è nessuna possibilità di esercitare attività di impresa direttamente da parte delle fondazioni se non nelle ipotesi previste dall'articolo 2 lettera *d*). La norma, che non rileggo perché è a disposizione di tutti, è chiarissima: essa prevede che le fondazioni possono esercitare impresa soltanto nei settori indicati all'articolo 2 lettera *d*). Si possono avere delle propensioni per una formulazione piuttosto che per un'altra. Quella attiene all'oggetto sociale. Ognuno la valuti come meglio ritiene, ma nessuno è legittimato a dire che essa prevede l'esercizio di impresa diretta, perché non è così!

Vorrei concludere, signor Presidente, dicendo che ho letto due frasi che mi hanno lasciato un po' perplesso e che non sono state rese nel dibattito odierno. Una è che il vantaggio fiscale che deriverebbe dalla partecipazione delle fondazioni si potrebbe tradurre in una maggiore capacità delle fondazioni stesse rispetto agli azionisti privati a sostenere finanziariamente le imprese in cui vi è la loro

partecipazione. Non ho capito! Nelle società per azioni vi sono i tipi più disparati di soggetti: le società a responsabilità limitata; altre società per azioni; quando la giurisprudenza le ammette, le società di persone; le cooperative, ove questo viene ritenuto altrettanto possibile dalla giurisprudenza. Tutti hanno regimi giuridici e fiscali tra di loro diversi. Abbiamo forse un ordinamento giuridico secondo il quale i soci delle società per azioni debbono essere tutti uguali? Questo in realtà è esattamente il contrario di quello che si prefigge l'ordinamento giuridico, per il quale ognuno è socio con la sua tipologia.

Ben diverso è il problema del controllo, di cui giustamente si è parlato, e che costituisce effettivamente un tema del dibattito, cosa che invece non vale per quello della soggettività.

Ho sentito dire inoltre che si potrebbe provocare un'ingiustificata rigidità negli assetti proprietari delle imprese. Ognuno, per carità, può ritenere quello che crede più giusto; ma mi pare che in questi due anni (io giudico tutto ciò insufficiente rispetto a quello che si sarebbe potuto fare, ma ciò nonostante non posso non rilevarlo) si sia registrata una spinta in avanti notevole rispetto al fortissimo immobilismo del passato per quanto riguarda la messa in discussione degli assetti proprietari. In questi ultimi due anni vi è stata una circolazione di azioni e di partecipazioni quale mai si era verificata in passato.

Lo dico per affrontare con realismo questi problemi, confermando la massima disponibilità del Governo — come ha già detto il ministro Ciampi — a fornire eventuali precisazioni di indirizzi già in precedenza ben definiti.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione della proposta di legge: S. 215. — Senatori Manzi ed altri: Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese**

**private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (approvata dal Senato) (4201) e dell'abbinata proposta di legge: Cordoni ed altri: Riapertura del termine di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (1681) (ore 17,50).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dal Senato, di iniziativa dei senatori Manzi ed altri: Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali, e dell'abbinata proposta di legge di iniziativa dei deputati Cordoni ed altri: Riapertura del termine di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali.

**(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 4201)**

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito della riunione del 25 novembre scorso della Conferenza dei presidenti di gruppo, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 24, commi 7 e 9, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per l'esame del disegno di legge. Il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 25 minuti;

Governo: 25 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 5 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 35 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 9 minuti; rifondazione comunista: 8 minuti; CCD: 8 minuti; socialisti democratici italiani: 5 minuti; minoranze linguistiche: 3 minuti; la rete: 2 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 4 ore e 20 minuti, è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 36 minuti;

forza Italia: 33 minuti;

alleanza nazionale: 33 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 33 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 32 minuti;

UDR: 31 minuti;

rinnovamento italiano: 31 minuti;

comunista: 31 minuti.

**(Discussione sulle linee generali  
— A.C. 4201)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Cangemi.

LUCA CANGEMI, *Relatore*. Signor Presidente, colleghi e colleghe, siamo di fronte — vorrei sottolinearlo subito — ad un tema circoscritto ma di forte spessore sociale, istituzionale ed anche umano; una questione aperta da varie legislature che la Camera può, dopo l'approvazione del Senato, finalmente definire, riconoscendo un debito democratico che la Repubblica ha verso alcuni suoi cittadini ingiustamente perseguitati nei luoghi di lavoro.

Prima dell'entrata in vigore della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante norme sui licenziamenti individuali, la mancanza nell'ordinamento dell'obbligo della giusta causa ha consentito atteggiamenti discriminatori e, in specie, numerosi casi di licenziamento per motivi politici e sindacali.

La storia della Repubblica, nel periodo intercorrente tra la fine degli anni quaranta e la prima metà degli anni sessanta, fu caratterizzata da forti tensioni, politiche, sociali e ideali. I luoghi di lavoro, particolarmente, si trovarono ad essere teatro di conflitti anche molto aspri; si trattò di rivendicazioni e lotte che consentirono il riconoscimento di fondamentali esigenze sociali, ampliarono la partecipazione alla vita pubblica e, in definitiva, costituirono un fattore di consolidamento della democrazia ma che, al contempo, ebbero anche pesanti costi sociali ed umani per molti lavoratori che, a causa delle loro scelte, furono privati del lavoro, emarginati, costretti a vivere in condizioni materiali assai dure o, in alcuni casi, spinti all'emigrazione.

Apparve quindi assolutamente necessario, affermatosi un nuovo quadro politico e sociale e instauratosi sul piano normativo un sistema di garanzia più avanzato a tutela dei diritti e delle libertà sui luoghi di lavoro, operare in favore di coloro che erano stati privati del lavoro per motivi politici, sindacali o religiosi, quanto meno per salvaguardarne la condizione dal punto di vista previdenziale.

È questa l'origine della legge 15 febbraio 1974, n. 36, che ha previsto la ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio di cui i lavoratori medesimi erano titolari alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, ricostruzione che andava effettuata per il periodo decorrente dalla data del licenziamento a quella del conseguimento dei requisiti di età e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, con esclusione del periodo coperto da contribuzione effettiva per altri rapporti di lavoro. La ricostruzione della posizione assicurativa, per l'ottenimento della quale i soggetti interessati dovevano produrre motivata domanda entro i due anni successivi all'en-

trata in vigore della legge, riguardava tutti i lavoratori con contratto di lavoro di diritto privato, licenziati per i motivi predetti oggetto della legge nel periodo 1° gennaio 1948-7 agosto 1966, data di entrata in vigore della già citata legge n. 604 del 1966.

Era previsto un termine di due anni di tempo a decorrere dall'entrata in vigore della legge per presentare le istanze di riconoscimento dei requisiti previsti per ottenere i benefici della norma; tuttavia la difficile situazione in cui si trovava una parte non irrilevante dei possibili destinatari delle norme — quale, ad esempio, la condizione di emigrato — pose ben presto il problema di riaprire i termini della presentazione delle domande e fu all'origine dell'approvazione della legge 19 dicembre 1979, n. 648, che riaprì i termini per ulteriori 90 giorni a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Anche in seguito all'approvazione di tale provvedimento alcuni lavoratori, che pur avrebbero avuto pieno diritto ad accedere ai benefici di cui alla legge n. 36 del 1974, si sono trovati nell'impossibilità di presentare la domanda nei termini previsti; la disinformazione, lo sradicamento sociale, l'emigrazione ed altre cause ancora una volta impedivano l'esercizio di un diritto sancito dalla legge.

Numerose sono state le proposte di legge presentate nelle ultime tre legislature nei due rami del Parlamento per riaprire i termini; nella XI e XII legislatura ne fu anche concluso positivamente l'iter nella Commissione lavoro della Camera dei deputati, iter che non è potuto proseguire a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

Il problema dunque è stato consegnato irrisolto alla XIII legislatura in una situazione, lo vorrei sottolineare, in cui inevitabilmente i possibili destinatari dei benefici di legge esclusi per mancata o ritardata presentazione delle domande sono ormai, in grandissima parte, persone di età avanzata: questo aspetto attiene ad un profilo umano della questione che non può assolutamente lasciare indifferenti.

Prima al Senato e, in seguito, presso la Commissione lavoro della Camera, si è

sviluppato un approfondito esame che ha chiarito tutti gli aspetti del problema (per un riferimento più specifico, rimando alla relazione scritta). Si è valutata con particolare attenzione la questione della norma di copertura che, anche su indicazione della V Commissione, è stata riformulata. Si è, comunque, riconfermato che le risorse necessarie sono estremamente modeste, dato il numero assai limitato degli interessati.

È il caso di accennare ad un altro tema dibattuto nel corso dell'esame del provvedimento: la questione dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali e religiosi.

Il Senato e l'XI Commissione della Camera hanno ritenuto che, poiché il problema dei lavoratori del settore pubblico presenta profili specifici e una relativa incertezza rispetto alla valutazione del numero dei possibili beneficiari, si dovesse affrontare questo specifico tema con uno strumento differenziato, anche in considerazione delle proposte di legge depositate presso le due Camere sulla materia.

Vorrei solo sottolineare che si tratta di un tema che merita profonda attenzione.

Siamo di fronte alla necessità di dare finalmente una risposta a cittadini che hanno visto calpestati i loro diritti fondamentali ed attendono da un tempo ormai troppo lungo un risarcimento, sia pure parziale; siamo però anche di fronte alla necessità di compiere un atto di valore civile generale, che riconosca il contributo fondamentale offerto da questi lavoratori di un tempo allo sviluppo della democrazia in Italia.

Non appaia dunque retorico rivolgere un appello ai deputati per una rapida approvazione del provvedimento (per la quale vi sono tutte le condizioni) affinché la vicenda possa positivamente concludersi con un atto di giustizia verso questi anziani cittadini (*Applausi dei deputati dei gruppi misto-rifondazione comunista-progressisti e democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ROBERTO PINZA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Mi riservo di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Taradash. Ne ha facoltà.

MARCO TARADASH. Signor Presidente, il relatore ha usato l'avverbio « finalmente » perché la norma alla quale facciamo riferimento è del 1974. Essa aveva previsto la possibilità della ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio per i lavoratori vittime di licenziamenti in data anteriore al 1966, anno in cui fu varata la legge sulla giusta causa per i licenziamenti individuali. Si fa dunque riferimento a quei lavoratori che sono stati vittime, sul posto di lavoro, di discriminazioni per ragioni sociali, sindacali, politiche o religiose.

Il problema non riguarda la giustizia o la giustizia del provvedimento ma il modo con cui esso viene trattato. Innanzitutto va sottolineato che siamo di fronte ad una proroga: la legge del 1974 aveva consentito, a tutti coloro che lo volessero, di fare richiesta per la ricostruzione della propria posizione assicurativa. Ora si dice che molti non approfittarono di quella possibilità perché nel 1974 c'era molta disinformazione ed era ancora in atto un forte processo di emigrazione. Nel 1979 sono stati riaperti i termini per sanare le diverse situazioni ma — ancora una volta, si dice — molti non ne approfittarono per varie ragioni.

A me sembra che tutte le ragioni di giustizia siano state esaurite perché lo Stato non può, a distanza di vent'anni, tornare su una proroga a favore di lavoratori licenziati nel 1966. Di fatto questi lavoratori — ormai in pensione — che spero godano di buona salute, o comunque coloro i quali hanno diritto alla ricostruzione in termini di reversibilità — oggi ormai ultrasettantenni, ottantenni o novantenni — si vedono concedere questa possibilità dopo aver avuto ben due occasioni per approfittare dei benefici della

legge. Non si comprende quale sia la logica che sottende alla riapertura dei termini ed è per questo che vogliamo sapere il nome e il cognome di chi si intende favorire perché è evidente che questa legge si rivolge a persone che dal 1966 in poi si sono trovate in gravi difficoltà. Se non volete fornirci il nome e il cognome e ci ponete un problema di giustizia sociale e politica, almeno diteci quanto costa questa operazione perché il testo non lo indica chiaramente. È prevista una copertura finanziaria ma essa non tiene conto dell'unico parere fondamentale, quello dell'INPS i cui calcoli sono completamente diversi.

Non si può giocare con i soldi dello Stato, cioè dei contribuenti, in questo modo: non sappiamo infatti quante persone siano interessate ai benefici previsti da questa legge. Nel corso della discussione al Senato secondo alcuni si trattava di ottocento persone, secondo altri di 1.500, ma secondo l'INPS sono 5.500 le persone che teoricamente hanno il diritto di avvalersi di questo beneficio. Quanto allo stanziamento, il provvedimento parla di 3 miliardi e 300 milioni per il 1998, mentre secondo l'INPS servono 17 miliardi: non è una piccola differenza! Per il 1999 la copertura è di 3 miliardi e 800 milioni, mentre secondo l'INPS serviranno 20 miliardi.

Per il 2000 la legge prevede una copertura di 4 miliardi e 200 milioni, mentre secondo l'INPS serviranno 24 miliardi, e via dicendo. Per non farla lunga, per ogni anno successivo al 2003 è previsto un onere di 5 miliardi e 100 milioni, mentre l'INPS calcola, a partire da quella data, 22-23 miliardi l'anno.

Come si fa allora ad accettare che vi sia una differenza da uno a cinque per quanto riguarda la previsione di spesa ed il parere tecnico adottato da un istituto che credo abbia strumenti maggiori del Parlamento per decidere? Sinceramente a me sembra che riaprire continuamente dei termini per poter usufruire di previsioni di legge sia sbagliato, riaprirli a distanza di vent'anni sia poco ragionevole e farlo in questo modo, senza avere

effettivamente la capacità di contabilizzare il costo per l'erario, sia profondamente sbagliato.

Comprendiamo tutte le esigenze di giustizia, ma non possono essere sufficienti per predisporre una legge in questo modo e con tanta irresponsabilità rispetto ad una funzione obbligatoria, ai sensi della Costituzione, per un Parlamento, ossia varare leggi soltanto se le entrate e le uscite sono certe e corrispondono (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

**PRESIDENTE.** Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo  
— A.C. 4201)**

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Cangemi.

**LUCA CANGEMI, Relatore.** L'onorevole Taradash nel suo intervento ha sollevato due questioni. La prima riguarda il problema in sé. L'esigenza di cui al provvedimento, manifestata — come ho già detto nella relazione — da molti colleghi nell'arco di diverse legislature, nasce dalla conoscenza di una situazione concreta: da un lato, vi sono domande pervenute dopo la riapertura dei termini nel 1979 con un ritardo di alcuni giorni rispetto a quegli stessi termini; dall'altro, abbiamo una serie di situazioni sociali ed umane drammatiche in cui versavano i lavoratori colpiti da discriminazioni politiche, sindacali o religiose, spesso derivanti da quell'atto di ingiustizia subito, che non permettevano loro di presentare le domande. Queste cause — l'emigrazione, la disinformazione — sono state citate nella relazione. Il provvedimento, dunque, nasce dalla conoscenza di situazioni concrete da parte di larghi settori del Parlamento, non solo in questa ma anche in legislature precedenti.

Per quanto riguarda la norma di copertura, la Commissione lavoro della Ca-

mera e prima ancora il Senato hanno approfondito minuziosamente la questione; per questo un provvedimento semplice e sul quale c'è un largo consenso ha impiegato un lasso di tempo forse eccessivo per arrivare a definizione. Probabilmente, l'onorevole Taradash ha fatto riferimento alla prima informazione che l'INPS ha fornito al Senato in ordine alla quantificazione numerica e quindi alle risorse previste dal provvedimento. Lo stesso INPS, peraltro, ha poi corretto quella previsione e la copertura recata dal disegno di legge è stata giudicata congrua dalla relazione tecnica fatta dal Governo sulla base dei dati INPS, nonché soprattutto — ed io credo che questo sia un elemento di assoluta garanzia per tutti — dalla Commissione bilancio della Camera, che ritengo non valuti la copertura finanziaria delle leggi in modo superficiale. La copertura, quindi, non costituisce alcun problema. L'XI Commissione si è altresì incaricata di riscrivere la norma di copertura, dal punto di vista formale, per renderla più compatta e leggibile. Non credo vi sia alcuno ostacolo affinché la Camera porti a termine questo provvedimento e l'atto di giustizia che contiene.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

**ROBERTO PINZA, Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica.** Intervengo solo per concordare con quanto detto dal relatore.

**PRESIDENTE.** Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: S. 2969 — Ratifica ed esecuzione del Trattato sul diritto dei marchi e del Regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994 (approvato dal Senato) (4881) (ore 18,12).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già